

UNEP - Risposta 12 dicembre 2012 - Cagliari - Pignoramenti di crediti presso terzi - Modalità di esecuzione con riferimento alla circolare D.G.P.F. prot. n. 6/1312/035/2011/CA del 20 luglio 2011 - Chiarimenti

MINISTERO DELLA Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1867/03-1/2011/CA

Al Presidente
della Corte di Appello di
CAGLIARI
(Rif.Prot. n. 34 Segr./AG-12991 del 22.11.2012)
n. 18/2011 R.Q.
E. p.c. All' Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

Oggetto:Ufficio NEP di Cagliari - Pignoramenti di crediti presso terzi - Modalità di esecuzione con riferimento alla circolare D.G.P.F. prot. n. 6/1312/035/2011/CA del 20 luglio 2011 - Chiarimenti.

Con riferimento alla circolare in oggetto, il locale Ufficio NEP ha chiesto se “sia vincolato ad adeguarsi all’orientamento ministeriale o se possa legittimamente discostarsene” nella parte in cui si evidenzia che “nel pignoramento presso terzi, per notificare il relativo atto si osservano le disposizioni generali dell’art. 147 c.p.c., per cui non è possibile procedere a notificare l’atto di pignoramento presso terzi a mezzo del servizio postale, a prescindere che il luogo della notificazione sia nel Comune in cui ha sede l’Ufficio NEP o in altro Comune del mandamento su cui ha competenza l’Ufficio NEP, in quanto si contravviene alle disposizioni normative vigenti.”

Diversamente da quanto esposto nella precitata nota, il predetto Ufficio NEP ha affermato di avere, fino all’emanazione della circolare, “ritenuto applicabile tanto al pignoramento presso terzi, quanto al pignoramento immobiliare l’art. 107 del DPR 1229/59, trattandosi di espropriazioni forzate da eseguire con le modalità della notifica”, con la conseguenza che “per le esecuzioni fuori dal comune sede dell’ufficio, ha sempre ritenuto sussistere il vincolo a provvedere alla notifica a mezzo posta, salvo che la parte istante richiedesse specificatamente la notifica a mani.”

Relativamente ai pignoramenti presso terzi, ferma restando la valutazione finale del Giudice dell’esecuzione, questa Direzione Generale ritiene che la procedura sia dettata dall’art. 543 c.p.c.. Il tenore della disposizione normativa risulta sufficientemente chiaro ed inequivoco si da non consentire interpretazioni diverse. Sul punto, si rileva, altresì, che il funzionario UNEP che ha proceduto al pignoramento presso terzi è tenuto a depositare immediatamente l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo dell’esecuzione previsto dall’art. 488 c.p.c.. Il detto deposito immediato è compatibile soltanto con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi eseguita personalmente dal funzionario UNEP precedente.

Peraltro, va osservato che il pignoramento presso terzi è procedimento di esecuzione e come tale è prioritariamente disciplinato nel Titolo II - rubricato “Dell’espropriazione forzata” - Capo III “Dell’espropriazione presso terzi” - del codice di procedura civile. In tale contesto, prevalgono i c.d. “principi del processo esecutivo” che vedono l’Ufficiale giudiziario (attualmente funzionario UNEP) interagire con i soggetti dell’esecuzione forzata, e nella fattispecie con il terzo/i terzi e il debitore. In tale

esecuzione non può prevalere la modalità tecnica con cui si esegue il pignoramento - costituita dalla notifica del relativo atto - ma deve prevalere la natura del procedimento. Ulteriore conferma di quanto affermato sono la maturazione del "diritto di esecuzione" previsto dall'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nonché della relativa indennità di trasferta, prevista dal vigente Decreto interministeriale e corrisposta dalla parte richiedente il servizio, per l'accesso del funzionario UNEP nel luogo dell'esecuzione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si conferma l'orientamento espresso in materia, da questa Direzione Generale, nella circolare prot. n. 6/1312/035/2011/CA del 20 luglio 2011.

Roma, 12 dicembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fagnoli